



*Pensionskasse Coop
Caisse de pension Coop
Cassa pensione Coop*

Situazione 01.01.2016

ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE 2014

ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE 2014

In riferimento all'articolo 13, capoverso 4 del regolamento d'assicurazione, l'Allegato I indica le basi di calcolo delle prestazioni. Servono da base di calcolo il salario annuo determinante / il salario assicurato, i contributi, gli accrediti retroattivi e i valori tecnici.

1. Salario annuo determinante / Salario assicurato

1.1. Soglia d'entrata (Art. 3)

L'affiliazione alla CPV/CAP è obbligatoria per tutti i collaboratori delle imprese affiliate, il cui salario annuo determinante supera il salario minimo LPP.
– Soglia d'entrata 2015/2016 = CHF 21 150.00

1.2. Salario annuo determinante (Art. 14)

Il salario annuo determinante corrisponde al presunto salario annuo AVS. Il limite massimo del salario annuo determinante corrisponde al decuplo dell'importo massimo LPP.
– Limite massimo 2015/2016 =
10 × CHF 84 600.00 = CHF 846 000.00

1.3. Salario assicurato (Art. 15)

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto l'importo di coordinamento. La CPV/CAP offre tre forme di assicurazione che si contraddistinguono per un diverso coordinamento.

Deduzioni di coordinamento possibili:

- Forma assicurativa N:
29% del salario annuo determinante
- Forma assicurativa B:
conforme alla LPP (2015/2016:
CHF 24 675.00)
- Forma assicurativa K:
150% della deduzione LPP di coordinamento
(2015/2016: CHF 37 013.00)
- Salario assicurato minimo:
2015/2016: CHF 3 525.00

2. Contributo ordinario (Art. 25)

I contributi ordinari sono costituiti dagli accrediti di vecchiaia, dai contributi di rischio e dalle spese amministrative. Sono classificati per categorie d'età.

Età	Accrediti di vecchiaia	Contributo di rischio	Contributo spese amm.	Contributi Totale
17–24		1.0% del salario AVS, globale		
25–31	8.6%	5.0%	0.3%	13.9%
32–41	11.6%	5.0%	0.3%	16.9%
42–51	16.6%	5.0%	0.3%	21.9%
52–65	19.6%	5.0%	0.3%	24.9%
65–70	8.6%	0.0%	0.3%	8.9%

I contributi sono finanziati nella misura di $\frac{1}{3}$ dal lavoratore e di $\frac{2}{3}$ dal datore di lavoro. L'articolo 24 capoverso 5 del regolamento d'assicurazione rimane invariato.

3. Interessi (Art. 16)

3.1. Il tasso d'interesse sugli averi di vecchiaia è fissato annualmente dal Consiglio di fondazione.

3.2. Tassi d'interesse

a) Tasso d'interesse attuale sugli averi di vecchiaia, sugli averi di eccedenza e sugli averi supplementari, compresa l'assicurazione complementare:

2014 definitivo	3.25 %
2015 definitivo	2.00 %
2016 provvisorio	2.00 %

b) Tasso d'interesse per il calcolo dell'avere di vecchiaia proiettato:

2014/2015/2016	3.25 %
----------------	--------

c) Tasso d'interesse tecnico per il calcolo degli impegni nei confronti di beneficiari di una pensione:

dal 01.01.2012	3.25 %
----------------	--------

d) Tasso d'interesse minimo LPP sugli averi di vecchiaia LPP:

1985–2002	4.00 %
2003	3.25 %
2004	2.25 %
2005–2007	2.50 %
2008	2.75 %
2009–2011	2.00 %
2012–2013	1.50 %
2014–2015	1.75 %
2016	1.25 %

4. Accrediti retroattivi in seguito all'aumento del salario (Art. 26)

In caso di aumento del salario, nelle forme assicurative N e K è dovuto un contributo aggiuntivo (accredito retroattivo). L'accredito retroattivo è calcolato in modo che l'avere di vecchiaia aumenti nella medesima percentuale dell'aumento di salario.

Formula:

aumento del salario in % \times dell'avere di vecchiaia disponibile

Esempio:

aumento del salario 5 %

avere di vecchiaia disponibile prima dell'aumento del salario: 100 000.00

accredito retroattivo 5 % di 100 000.00 = 5 000.00

Gli accrediti retroattivi sono dedotti dal salario in rate mensili – generalmente suddivise sull'arco di un anno.

Gli accrediti retroattivi sono finanziati per $\frac{1}{3}$ dal lavoratore e per $\frac{2}{3}$ dal datore di lavoro. Resta fatto salvo l'articolo 26 capoverso 1 e capoverso 10 del regolamento d'assicurazione.

5. Basi attuariali

Gli impegni del capitale di copertura delle pensioni sono calcolati sulle seguenti basi:

a partire da 2012

LPP 2010, proiezione 2011, tasso d'interesse tecnico 3.25 %

6. Disposizioni finali

6.1. L'Allegato I è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 07.06.2013 ed entra in vigore il 01.01.2014.

6.2. L'Allegato I è aggiornato ogni anno alle nuove esigenze e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

CPV/CAP
Cassa pensione Coop
Dornacherstr. 156
Casella postale 2550
4002 Basilea

Telefono 061 336 67 78
Fax 061 336 74 25
E-mail info@cpvcap.ch
www.cpvcap.ch